

# ARTEA

*Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura*  
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

## SETTORE AFFARI GENERALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTABILIZZAZIONE

**Decreto del Dirigente**

**n. 96 del 31/08/2023**

*Oggetto:* Stipula convenzioni ARTEA - CAA Centri di Assistenza Agricola anno 2023-2025.  
Approvazione schema di convenzione.

---

*Allegati: 1*

*Dirigente responsabile:* Francesca De Santis

*Estensore:* Patrizia Mori

*Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 60/99*

**Pubblicità/Pubblicazione:** Atto soggetto a pubblicazione sulla Banca Dati Atti Amministrativi di ARTEA (PBD)

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione "Amministrazione trasparente"

## IL DIRIGENTE

Vista la legge della Regione Toscana 19 novembre 1999 n. 60 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ARTEA n. 92 del 9 settembre 2022 con il quale si è ridefinito, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l'assetto organizzativo di ARTEA con decorrenza dal 12 settembre 2022 e si è provveduto alla nomina della sottoscritta quale Dirigente del Settore "Affari generali, supporto giuridico e contabilizzazione" a decorrere dal 12 settembre 2022;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n.63 del 25 maggio 2023 con il quale è stato modificato l'assetto organizzativo di ARTEA con decorrenza dal 1° giugno 2023;

Premesso che con decreto del Direttore di ARTEA n.4 del 13 gennaio 2023 è stato adottato il bilancio economico preventivo per l'anno 2023 approvato con delibera della Giunta Regionale n.509 del 15/05/2023;

Visto il ruolo e le funzioni riconosciute ad ARTEA dalla L.R. n. 60/1999 in qualità di ente della Regione Toscana che si occupa di pagamento di programmi regionali e comunitari in agricoltura, nonché di organismo pagatore riconosciuto per la liquidazione dei fondi FEAGA e FEASR e di organismo intermedio di altri programmi regionali e comunitari;

Considerato che la nuova disciplina posta dalla L. 190/2012 è alla base dell'adozione sia dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a livello nazionale – "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", D.P.R. 62/2013 – e regionale – per quanto concerne la Regione Toscana, "Codice di comportamento dei dipendenti della regione Toscana", Delibera n. 978/2019 – contenenti le norme essenziali sul conflitto di interessi, sia dell'approvazione da parte di ANAC del PNA 2019 e PNA 2022, che riservano ampio spazio alle misure per l'individuazione e la gestione del conflitto di interessi in funzione di tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi;

Visti, in relazione alla PAC 2014/2021:

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il regolamento delegato n. (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che abroga il regolamento (CE) n. 885/2006;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e Controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e che prevede una introduzione graduale della domanda grafica a partire dal 2016;

- il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014 che abroga il regolamento CE n. 1198/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP);
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga il regolamento (CE) n. 1234/2007;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto che il Consiglio ha formalmente adottato la nuova PAC per il periodo 2023/2027 e che i tre regolamenti che compongono il pacchetto di riforma della PAC sono stati firmati dal Consiglio e dalla Commissione, pubblicati nella G.U. il 6.12.2021 e entrati in vigore in data 1.1.2023;

Visti, in relazione alla nuova PAC 2023/2027, in particolare:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2116 Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;

- il regolamento (UE) 2021/2117 Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), ed in particolare l'art. 6 che disciplina l'attività dei Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 27/03/2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”, che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto MiPAAF 27 marzo 2001;

Visto il decreto MiPAAF n. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Visto il decreto MiPAAF n. 5465 del 07 giugno 2018 recante “Attuazione regolamento Omnibus - Pagamenti diretti”;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) che prevede che le richieste di contributi agricoli presentati agli organismi pagatori debbano contenere anche gli elementi utili a consentire l'aggiornamento del catasto terreni, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto stesso;

Visto il Regolamento (CEE) del 4 marzo 1991, n. 595, relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore;

Visto il Regolamento (CE) dell'11 novembre 1996, n. 2185, recante le disposizioni generali supplementari, a norma dell'art.10 del Reg. 2988/95 e relativo ai controlli ed alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità;

Vista la legge 24 novembre 1981, n.689 "Modifiche al sistema penale", in particolare l'art.13 che conferisce i poteri agli organi addetti al controllo;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n.898 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";

Visto il D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" ed in particolare gli artt. 9, 11, 30, 31 e 32 nonché il Codice Antimafia d.lgs 159/2011;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e la conseguente normativa nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", con particolare riferimento all'articolo 47 ("Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia");

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente

al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, in base al quale “La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche con particolare riferimento alla legge 18 giugno 2009 n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività in materia di processo civile”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);

Vista legge regionale Toscana del 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA) istitutiva di ARTEA e in particolare l’art.5 “Affidamento di servizi e delega di funzioni”;

Vista la legge regionale Toscana del 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), che prevede la possibilità di affidare ai Centri di Assistenza Agricola attività di assistenza procedimentale da parte degli enti locali e di ARTEA;

Vista la legge regionale Toscana 8 marzo 2000 n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), relativa all’istituzione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole;

Vista la legge regionale Toscana 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricola e di impresa agricola);

Viste le Circolari AGEA Coordinamento vigenti, contenenti le istruzioni per l’aggiornamento e la conservazione del fascicolo aziendale e successive integrazioni e modifiche (ad oggi Circolare n. 210 del 20/04/2005, come integrata dalle successive Circolari del 2016 e del 2018);

Viste le procedure per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) adottate con il decreto di ARTEA n. 70 del 30 giugno 2016;

Visto il Manuale Operativo per il Riconoscimento dei Centri di Assistenza Agricola e per i Controlli delle Sedi Operative, approvato da Regione Toscana con decreto dirigenziale di Regione Toscana 18/12/2013, n. 5564 (Approvazione del Manuale operativo riconoscimento centri di assistenza agricola (CAA) e controlli strutture operative);

Visto il Manuale dell’Anagrafe ARTEA come pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA;

Visto il regolamento di ARTEA per la disciplina del diritto di accesso documentale e civico approvato con decreto del Direttore ARTEA 12 gennaio 2023, n. 3 (Approvazione del regolamento per la disciplina del diritto di accesso documentale e civico);

Visto lo standard ISO/IEC 27001:2013 che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e considerato che ARTEA ha conseguito la Certificazione

ISO 27001 (Certificazione n. 2151.2019 del 17/12/2019 rilasciata da CISQ con scadenza 16/12/2022) relativamente al Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, ai sensi delle disposizioni del regolamento delegato n. 907/2014 della Commissione Europea;

Dato atto che ARTEA sta perseguendo l'obiettivo della certificazione ISO 37001 sull'anticorruzione;

Visto che l'Allegato I al Regolamento delegato (UE) n. 2014/907 e ss.mm.ii. definisce la prevenzione del rischio di conflitto di interessi attuale e potenziale quale requisito essenziale ai fini del riconoscimento di un soggetto come "organismo pagatore", ai sensi del Regolamento europeo sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, n. 2116 del 2021, che abroga il Regolamento (UE) 2013/1306;

Visto che anche per la nuova programmazione PAC 2023-2027 nell'Allegato I del Regolamento UE n.2022/127 del 07/12/2021, al paragrafo "B) Risorse umane", è richiesto da parte dell'Organismo Pagatore l'adozione di misure adeguate volte a evitare e rilevare un possibile rischio di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto concerne l'esecuzione delle funzioni dell'organismo pagatore nei confronti di persone con posizioni influenti e sensibili all'interno e all'esterno dell'organismo pagatore

Visti, quindi:

- il decreto del Direttore n.17 del 07/02/2023 che approva l'aggiornamento del documento "Data Protection Policy di ARTEA – modello Organizzativo" e modifica il decreto ARTEA n.136 del 22/10/2019;

- il decreto del sottoscritto dirigente n.26 del 24/02/2023 che approva la politica "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione", pubblicato in Amministrazione Trasparente;

- il decreto del Direttore n. 27 del 03/03/2023 che approva la "Strategia per la prevenzione della corruzione" per l'anno 2023, quale allegato parte integrante e sostanziale del PIAO della Regione Toscana, approvato con delibera di Giunta Regionale n.299 del 27/03/2023;

- il decreto del sottoscritto dirigente n. 30 del 13/03/2023 che approva la Policy e l'autocertificazione sul conflitto di interessi, rilevanti anche ai fini ISO 27001 e ISO 37001, alla quale sono vincolati anche i CAA;

- il decreto del sottoscritto dirigente n. 43 del 04/04/2023 che approva l'autocertificazione per i fornitori di ARTEA sui requisiti art. 80 d.lgs. 50/2016 ai fini ISO 37001, alla quale sono vincolati anche i CAA e relative società di servizi;

- il decreto del sottoscritto dirigente n. 85 del 26/07/2023 che fissa il termine del 30 settembre 2023 per la sottoscrizione della nuova dichiarazione sul conflitto di interessi approvata con il citato decreto n.30/2023.

Considerato che in attuazione della normativa comunitaria sopra richiamata ed in coerenza con quanto previsto dal citato decreto ministeriale n.162/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, viene creata nel SIAN, a livello nazionale, un'anagrafe unica delle aziende agricole, attraverso un data base federato degli Organismi pagatori, parte del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);

Considerato che il Sistema Integrato di Gestione dei Rischi istituito, nell'ambito del SIAN, dall'articolo 11 del richiamato decreto ministeriale 162/2015 per il controllo degli adempimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Reg. (UE) 1305/2013, si avvale dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe unica delle aziende agricole;

Considerato che l'inserimento e l'aggiornamento nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) viene realizzato nell'ambito del SIAN, utilizzando l'infrastruttura tecnica e le banche dati costituite, alimentate ed aggiornate da parte di tutti i soggetti attori, tra cui rientra ARTEA in qualità di Organismo Pagatore di Regione Toscana e responsabile dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole, le cui informazioni confluiscono nel SIAN;

Considerato che l'inserimento e l'aggiornamento nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo, tramite il fascicolo aziendale, delle informazioni relative alle consistenze aziendali anche in formato grafico ed ai titoli di conduzione dei terreni costituiscono il presupposto obbligatorio per l'accesso dei produttori ai contributi pubblici in agricoltura;

Considerato che, per garantire l'aggiornamento delle informazioni del SIAN con le informazioni dell'Anagrafe regionale, AGEA sottoscrive con ARTEA, in qualità di Organismo Pagatore, la Convenzione quadro per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende agricole;

Considerato che l'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato dai produttori e dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del DPR 503/99, ovvero anche dai Centri di Assistenza Agricola riconosciuti ai sensi della normativa vigente sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi Pagatori, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e art. 3 del D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015;

Considerato che sussistono, in capo all'Organismo Pagatore, gli obblighi di verifica delle attività delegate di cui ai Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 907/2014;

Considerato che la disciplina delle attività delegate ai CAA per la raccolta dei dati relativi al fascicolo aziendale ed alle domande di premio è demandata ad uno specifico accordo convenzionale tra gli Organismi Pagatori e i CAA nel rispetto dei contenuti obbligatori previsti nella convenzione quadro vigente tra AGEA e ARTEA;

Considerato che ARTEA:

- sulla base del riconoscimento della qualità di organismo pagatore ai sensi del reg. (CE) n. 885/06, assume la gestione finanziaria delle entrate e delle spese per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari e nazionali connessi e cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione Europea;
- nell'ambito delle proprie competenze ed in accordo con gli atti di programmazione regionale e la relativa normativa, deve provvedere alla definizione delle procedure necessarie alla semplificazione amministrativa;
- nell'esercizio delle funzioni rese ai sensi della L.R. n. 23 dell'8 marzo 2000, ha interesse ad integrare il fascicolo aziendale dei produttori che intendano presentare istanze e/o accedere ai benefici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale con tutta la documentazione necessaria a supporto delle procedure e conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal regolamento di anagrafe di ARTEA;
- nell'esercizio delle proprie competenze ed alla luce dell'esperienza maturata nel corso dell'ultimo trascorso periodo di operatività convenzionata con i seguenti CAA, ritiene che debba essere rafforzata la celerità e la rapidità nella diffusione delle comunicazioni relative all'attività dell'Agenzia garantendo un adeguato livello operativo di raccordo verso le strutture periferiche dei CAA, laddove le stesse necessino, per numero e/o dislocazione territoriale, di un adeguato coordinamento regionale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1487 del 19/12/2022 avente ad oggetto "Legge Regionale n.60/1999 art.7 e 14ter, approvazione indirizzi della Giunta Regionale ad ARTEA per l'elaborazione



del programma di attività dell'anno 2023 con proiezione pluriennale" ed in particolare l'allegato A "Indirizzi della Giunta Regionale ad ARTEA per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2023 con proiezione pluriennale";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 133 del 20/02/2023 avente ad oggetto "Rettifica e integrazione DGR 1487/2022 "Legge Regionale n.60/1999 art.7 e 14 ter, approvazione indirizzi della Giunta Regionale ad ARTEA per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2023 con proiezione pluriennale." - Approvazione programma di attività annuale 2023 con proiezione pluriennale 2023/2025 di ARTEA (L.R. n. 60/99 art.14 quinquies comma 1)";

Considerato che con le citate delibere la Regione Toscana riconosce il fascicolo aziendale quale elemento fondamentale per la gestione dei procedimenti in agricoltura, riferiti all'erogazione di premi e contributi e agli adempimenti di tipo dichiarativo (schedario e dichiarazioni vitivinicolo, etc.) o ai procedimenti di tipo autorizzatorio (UMA, relazione agrituristica, IAP, etc.);

Considerato che nelle stesse delibere, Regione Toscana riconosce ai Centri di assistenza agricola un ruolo strategico nella corretta gestione delle informazioni contenute nei fascicoli;

Considerato che le risorse destinate al finanziamento della convenzione con i CAA derivano:

- dalla convenzione quadro AGEA-OPR per la gestione del fascicolo aziendale sopra menzionata;
- da una integrazione regionale stabilita annualmente;

Vista la Delibera Giunta Regionale 26 giugno 2023, n. 701 con oggetto "DEFR 2023 Progetto regionale intervento n. 8 "Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità" obiettivo 1: intervento a supporto dell'attività dei Centri di Assistenza agricola (CAA) per la semplificazione delle procedure e per la tenuta e la gestione di fascicoli aziendali attraverso ARTEA – Risorse annualità 2023" con la quale si destina ad ARTEA la somma di euro 600.000,00 per il finanziamento delle convenzioni con i CAA a titolo di risorse regionali per l'anno 2023;

Vista la Delibera n. 701/2023 sopra citata con la quale si stabilisce di demandare al Settore "Imprenditoria Agricola, Agriturismo, Strade del Vino e dei Sapori della Toscana. Coordinamento Attività di controllo e sanzionamento amministrativo. Statistiche Agricole. Agrobiodiversità e tutela del germoplasma" della Direzione Agricoltura l'emanazione degli atti necessari a dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione;

Visto il decreto n. 15087 del 10/07/2023 del Dirigente del Settore citato con cui si stabilisce:

- di impegnare euro 600.000,00 sul Cap. 52783, tipo di stanziamento puro, che presenta la necessaria disponibilità, imputando l'impegno di euro 600.000,00 alla prenotazione n. 20231563 del Bilancio di Previsione finanziario gestionale 2023-2025;
- di liquidare ad ARTEA, tramite girofondo su contabilità speciale n. 0032363, euro 600.000,00 per il finanziamento delle convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola a titolo di risorse regionali per l'anno 2023, sul capitolo 52783;
- di disporre che il finanziamento delle convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola da parte di ARTEA avvenga dopo la firma della Convenzione e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 18 dell'allegato 1 al Decreto del Direttore di ARTEA n. 68/2020 e, limitatamente ai CAA riconosciuti dalla Regione Toscana (UNAGRI, Coldiretti, Centro CIA e Confagricoltura) previa verifica della correttezza della polizza assicurativa per la responsabilità civile per l'anno in corso in merito ai massimali (almeno 2.065.827,60), al pagamento almeno della prima rata del premio dell'assicurazione, ed alla presentazione della certificazione del bilancio ovvero le risultanze dell'audit come da art. 18 e art. 6 del Decreto del Direttore di ARTEA n. 68/2020 e da DM del 27/03/2008;

Vista la bozza di convenzione tra AGEA-OPR inviata da AGEA agli OPR in data 04/08/2023 riferita alla sola annualità 2023, ad oggi non ancora sottoscritta, per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende agricole e in particolare l'art. 7 relativo al contributo di AGEA per la gestione del fascicolo aziendale;

Dato atto che, ad oggi, rispetto alle precedenti convenzioni, nella suddetta bozza risulta del tutto incerto nell'an, nel quantum e nel quando il contributo di AGEA per il singolo OPR da erogare ai CAA per la gestione del fascicolo aziendale;

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di Convenzione tra ARTEA e i CAA, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, valido per le annualità 2023, 2024 e 2025;

Tutto ciò premesso

## DECRETA

1. di approvare lo schema di convenzione ARTEA-CAA, di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, per gli anni 2023, 2024 e 2025;
2. di provvedere, secondo i riferimenti dettati dalla legge istitutiva di ARTEA, a stipulare le convenzioni con i CAA operanti nel territorio della Regione Toscana, che abbiano le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento;
3. di dare atto che la copertura finanziaria per l'annualità 2023 è stabilita dalla dotazione finanziaria prevista dalla delibera della Giunta Regionale n. 701/2023 e da eventuali fondi derivanti dalla convenzione AGEA-OPR per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende agricole;
4. di rimandare ai successivi atti di pagamento l'esatta quantificazione delle risorse da erogare in base agli esiti dell'attività svolta per l'annualità 2023;
5. di rimandare la definizione degli importi per le annualità 2024 e 2025 ad atti annuali integrativi come stabilito dallo schema di convenzione ARTEA-CAA di cui all'Allegato 1.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all'indirizzo [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.



DE SANTIS  
FRANCESCA  
AGENZIA  
REGIONALE  
TOSCANA  
EROGAZIONI  
AGRICOLTURA  
31.08.2023  
13:04:04 UTC

LA DIRIGENTE  
(Avv. Francesca De Santis)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*